SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 742)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1977
(V. *Stampato n.* **1209**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(OSSOLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 giugno 1977

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del Procollo stesso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2/3/4

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI ALLA COMUNITÀ

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

i cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari », sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Camunità economica europea,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente dell'Irlanda,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

i cui Stati, qui di seguito denominati « nuovi Stati membri », sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

e

Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominato « Trattato di adesione »,

e il Consiglio delle Comunità europee,

da un lato, e

il Presidente della Repubblica ellenica,

dall'altro,

Visto l'articolo 64, paragrafo 3, dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, qui di seguito denominato « Accordo di associazione »,

Hanno deciso di stabilire di comune accordo conformemente all'articolo 108 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, qui di seguito denominato « atto di adesione », gli adattamenti da apportare all'Accordo di associazione, resi necessari dall'ade-

sione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità,

Ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

J. VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministro Consigliere, rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Ulrich LEBSANFT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Etienne BURIN DES ROZIERS, Ambasciatore di Francia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR, Ambasciatore d'Italia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

E.M.J.A. SASSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD:

Sir Michael PALLISER, K.C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dell'Irlanda, Presidente del Comitato dei rappresententi permanenti;

Edmund P. WELLENSTEIN, Direttore generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Stephane STATHATOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Grecia presso le Comunità europee,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord divengono parti dell'Accordo di associazione, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Atene il 9 luglio 1961.

TITOLO I

MISURE DI ADATTAMENTO

ARTICOLO 2.

I testi dell'Accordo di associazione, inclusi i Protocolli che ne fanno parte integrante, nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese e riportati in allegato al presente Protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

ARTICOLO 3.

Il testo dell'articolo 73, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione è sostituito dal seguente testo:

1. « L'Accordo si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonché agli altri territori europei di cui uno Stato membro cura le relazioni esterne, e al territorio della Repubblica ellenica ».

ARTICOLO 4.

Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione è sostituito dal seguente testo:

« ARTICOLO 9.

Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri ».

ARTICOLO 5.

Negli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e la Grecia, l'articolo 7 dell'Accordo di associazione è applicabile soltanto alle merci esportate da un nuovo Stato membro o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5 lettera *c*), dell'articolo 23, paragrafo 1 lettera *b*), e dell'articolo 26 dell'Accordo di associazione, l'entità delle importazioni provenienti dalla Comunità da prendere in considerazione è calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dalla Grecia, nel periodo considerato, in provenienza dai nuovi Stati membri.

   L'applicazione della precedente disposizione non può tuttavia avere l'effetto di eliminare dei prodotti dagli elenchi di consolidamento notificati dalla Grecia in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo di associazione.

2. L'entità delle importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi, per le quali la Comunità ha la possibilità di aprire contingenti tariffari a norma del paragrafo 3 lettera *b*) del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo di associazione, è calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dai nuovi Stati membri in provenienza dai paesi terzi.

ARTICOLO 7.

La data da prendere in considerazione per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del regime di cui all'articolo 37, paragrafo 2 lettere *a*) e *b*) dell'Accordo di associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli che non figurano nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo di associazione, è quella del 1° gennaio 1972.

Il Consiglio di associazione può prendere le disposizioni necessarie al fine di armonizzare le disparità di livello dei dazi doganali risultanti dal regime di cui al primo comma.

ARTICOLO 8.

1. Per i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri aprono, a vantaggio della Grecia, contingenti tariffari annui all'importazione uguali alle quantità sottoindicate e soggetti ai dazi che i detti Stati membri applicano il 1° gennaio 1975 alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione.

Regno Unito:	6.000 hl
Danimarca:	500 hl
Irlanda:	500 hl

2. Il regime stabilito al paragrafo 1 è applicabile per gli anni 1975 e 1976.

Esso potrebbe essere nuovamente esaminato entro il 1975, se ciò si rivelasse utile in base all'evoluzione della situazione nel settore del vino e alla luce dei progressi compiuti in materia di armonizzazione delle politiche agrarie in detto settore.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 9.

1. Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri applicano nei confronti della Grecia le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente di cui all'Accordo di associazione, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli che essi applicano per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunità nella sua composizione originaria.

   I dazi in base ai quali i nuovi Stati membri procederanno a tali riduzioni nei confronti della Grecia sono quelli effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla quarta cifra decimale, fatta salva l'applicazione che la Comunità darà all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto di adesione, per quanto riguarda i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e britannica.

ARTICOLO 10.

1. Nel caso di dazi doganali che comportino un elemento protettivo e un elemento fiscale, l'articolo 9 è applicabile all'elemento protettivo.

2. L'Irlanda e il Regno Unito sostituiscono i dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di essi, con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto di adesione, applicando nei confronti della Grecia lo stesso trattamento che nei confronti degli altri Stati membri.

ARTICOLO 11.

1. Durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Grecia ridurrà nei confronti dei nuovi Stati membri il divario esistente tra dazi doganali e tasse di effetto equivalente che essa applica nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica a norma dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli applicati dai nuovi Stati membri per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunità nella sua composizione originaria.

2. In caso di modifica del calendario o del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi e tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie onde tener conto di tale modifica.

3. Tuttavia, il Consiglio di associazione può prendere adeguati provvedimenti affinché le riduzioni cui la Grecia dovrà procedere nei confronti dei nuovi Stati membri coincidano con le scadenze prescritte dall'Accordo di associazione.

ARTICOLO 12.

Sono ammesse al beneficio del regime previsto dall'Accordo di associazione anche le merci ottenute negli Stati membri orginari della Comunità o in Grecia, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti in provenienza da un nuovo Stato membro che non si trovano in libera pratica né negli Stati membri orginari né in Grecia.

Tuttavia, l'ammissione di tali merci al beneficio del regime predetto può essere subordinata alla riscossione di un prelievo compensativo nello Stato di esportazione fino a quando negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli già applicati negli scambi tra gli Stati membri orginari e la Grecia.

L'articolo 8 dell'Accordo di associazione è applicabile.

ARTICOLO 13.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità e la Grecia potranno avvalersi negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia della facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo di associazione per quanto riguarda le disparità in materia di dazi doganali risultanti dall'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni transitorie completate dall'Atto di adesione in materia di dazi doganali.

ARTICOLO 14.

1. Se in un nuovo Stato membro insorgono difficoltà gravi suscettibili di protrarsi in un settore dell'attività economica oppure tali da causare un grave sconvolgimento di una situazione economica regionale, la Comunità può. fino al 31 dicembre 1977, attuare misure di salvaguardia che permettano di riequilibrare la situazione.

2. Alle stesse condizioni, la Grecia può adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

3. I provvedimenti attuati in appplicazione dei paragrafi 1 e 2 possono implicare deroghe alle disposizioni dell'Accordo di associazione, nella misura e per il tempo strettamente necessari per raggiungere gli scopi indicati nei suddetti paragrafi.

4. Nella scelta di tali misure dovrà essere accordata la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione.

5. I provvedimenti messi in atto e le relaitve modalità di applicazione sono immediatamente notificati al Consiglio di associazione. In seno a tale Consiglio possono aver luogo consultazioni su tali provvedimenti.

ARTICOLO 15.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità comunica alla Grecia le disposizioni relative ai regimi speciali di cui al Protocollo n. 5, allegato all'Accordo di associazione, contemplati all'articolo 113 dell'Atto di adesione.

ARTICOLO 16.

I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato saranno soppressi nei confronti della Grecia entro le date stabilite dai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto di adesione, secondo le modalità che il Consiglio di associazione stabilirà tenendo conto delle disposizioni enunciate in tali Protocolli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17.

Il presente Protocollo fa parte integrante dell'Accordo di associazione.

ARTICOLO 18.

1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto riguarda la Comunità, mediante una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea e notificata alle Parti contraenti dell'Accordo di associazione.

   Gli strumenti di ratifica e l'atto che notifica la conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui avverrà lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 19.

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ellenica, ciascuno dei testi facente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo addizionale.

FATTO a Bruxelles, addì ventotto aprile millenovecentosettantacinque.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

J. VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

ULRICH LEBSANFT

Pour le Président de la République Française

ETIENNE BURIN DES ROZIERS

For the President of Ireland

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica Italiana

GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

JEAN DONDOLINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

E.M.J.A. SASSEN

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL PALLISER

Per il Consiglio delle Comunità europee

BRENDAN DILLON

EDMUND P. WELLENSTEIN

Per il Governo della Repubblica Ellenica

STEPHANE STATHATOS

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 16

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 60.03, ex 60.04	Calzemaglia e calze, diverse dalle semicalze, interamente o essenzialmente fabbricate in seta o in fibre tessili sintetiche o artificiali, di valore non superiore a Lst. 2,50 per dozzina di paia.
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio laminati, destinate ad essere utilizzate come parti di veicoli.
ex 85.08 D	Candele d'accensione e loro parti e pezzi staccati in metallo.
ex 96.01, ex 96.02	Spazzole e scope.
	Autoveicoli per uso privato e commerciale di cui al Protocollo n. 7 dell'Atto di adesione.

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E ATTI CONNESSI, FIRMATI AD ATENE IL 9 LUGLIO 1961

Omissis

(Vedi testo allegato alla legge 28 luglio 1962, n. 1002 - *Gazzetta Ufficiale* (Supplemento Ordinario n. 1) n. 194 del 2 agosto 1962)